

Statuto

Approvato con le relative modifiche dal Congresso USR del 16 e 17 ottobre 2017

SOMMARIO

STATUTO

Preambolo <i>Patto di unificazione delle forze sindacali Democratiche</i>	pag. 5
---	---------------

PARTE I. NORME GENERALI COSTITUTIVE –

Capitolo I <i>Principi e finalità</i>	pag. 7
Capitolo II <i>Strutture e coordinamenti</i>	pag. 8
Capitolo III <i>Diritti e doveri degli iscritti</i>	pag. 9

PARTE II. GLI ORGANI DELLA U.S.R.

Capitolo IV <i>Definizione degli organi</i>	pag. 10
Capitolo V <i>Il Congresso regionale</i>	pag. 10
Capitolo VI <i>Il Consiglio generale</i>	pag. 11
Capitolo VII <i>Il Comitato esecutivo</i>	pag. 12
Capitolo VIII <i>La Segreteria regionale</i>	pag. 13
Capitolo IX <i>Il Collegio dei Sindaci</i>	pag. 13
Capitolo X <i>Il Collegio dei Probiviri</i>	pag. 14

PARTE III. NORME GENERALI

Capitolo XI <i>Rotazioni ed incompatibilità tra le cariche</i>	Pag. 17
Capitolo XII <i>Eleggibilità e cooptazioni</i>	pag. 18
Capitolo XIII	pag. 18

PARTE IV. GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XIV <i>Il Commissariamento delle strutture</i>	pag. 19
Capitolo XV <i>La Reggenza</i>	pag. 20
Capitolo XVI <i>Contribuzione e tesseramento</i>	pag. 20
Capitolo XVII <i>Patrimonio</i>	pag. 21

PARTE V. SCIoglimento DELLA USR, MODIFICHE STATUTTARIE, REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE

Capitolo XVIII <i>Procedure per lo scioglimento della Usr</i>	pag. 22
Capitolo XIX <i>Procedure per le modifiche statutarie</i>	pag. 22
Capitolo XX <i>Regolamenti di attuazione</i>	pag. 23
Capitolo XXI <i>Adeguamenti statutari e norme transitorie</i>	pag. 23

Statuto approvato dal II Congresso regionale, 3-4-5 Giugno 1977, modificato al III Congresso regionale, 17-18-19 Settembre 1981, con gli adeguamenti a quello Confederale, approvato dal IX Congresso 7-12 Ottobre 1981, con gli adeguamenti a quello Confederale, approvato dall'XI Congresso del 14-18 Luglio 1989.
Modificato ed approvato dal VI Congresso regionale 12-13-14 Maggio 1993, con gli adeguamenti a quello Confederale, approvato dal XII Congresso Confederale del 28 Giugno 2 Luglio 1993.
Approvato dal VII Congresso regionale del 18-19 Aprile 1997 ed adeguato a quello Confederale, approvato dal XIII Congresso del 21-24 Maggio 1997 il 18 Dicembre 1998.
Approvato dall'VIII Congresso regionale del 21-22 Maggio 2001, con gli adeguamenti a quello Confederale, approvato dal XIV Congresso del 12-15 Giugno 2001.
Approvato dal IX Congresso regionale del 12-14 maggio 2005, con gli adeguamenti a quello Confederale, approvato dal XV Congresso del 5-8 luglio 2005.
Approvato dal Consiglio Generale regionale del 31/01/2014 con gli adempimenti a quello Confederale, approvato dal XVII Congresso del 12-15 Giugno 2013.
Approvato dal Congresso regionale del 16 e 17 ottobre 2017 con gli adempimenti a quello Confederale, approvato dal XVIII Congresso del 28 Giugno – 1 luglio 2017.

**PREAMBOLO
PATTO DI UNIFICAZIONE
DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE**

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di unificarsi in una sola organizzazione.

II

La nuova organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che - convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche - vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del Paese.

III

La nuova organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, e alla sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del modo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della Nazione;
3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso all'istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della manodopera;

4. promuovere con ogni mezzo, ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della Nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri Paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 Aprile 1950

PARTE PRIMA. NORME GENERALI COSTITUTIVE

CAPITOLO I Principi e finalità

Articolo 1

E' costituita l'Unione Sindacale Regionale della Campania con sede in Napoli.
Essa è un'articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), della quale segue i principi esposti nell'art. 2 dello Statuto confederale.

Articolo 2

Fanno parte dell'Unione Sindacale Regionale le Federazioni regionali (FSR) di 1^a affiliazione i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

Articolo 3

La Unione Sindacale Regionale, esplica sul piano territoriale, per quanto le compete, e nell'ambito delle scelte confederali, le funzioni che l'art. 3 dello Statuto confederale assegna alla Confederazione.

In particolare :

- fissa gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale e organizzativa;
- rappresenta l'Organizzazione di fronte agli organi regionali del pubblico Potere;
- promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- esercita l'azione di coordinamento e di collegamento regionale tra le Federazioni di categoria e le strutture territoriali;
- programma e gestisce l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso un'equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;
- designa gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assiste nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria e le strutture territoriali nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuove e sostiene nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- promuove, coordina e controlla l'attuazione ai vari livelli dell'organizzazione degli indirizzi regionali e confederali;
- regola i rapporti tra organismi orizzontali e organismi verticali e ne dirime i conflitti;

- realizza i necessari interventi:

a) sugli organismi regionali di categoria **e sulle strutture orizzontali** in caso di gravi violazioni dello Statuto confederale regionale, di mancato rispetto delle decisioni degli organismi regionali, di violazione delle norme contributive confederali; **nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse;**

b) rappresenta le strutture territoriali e categoriali o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale,

a) dinanzi ai pubblici poteri e alle varie Istituzioni;

b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro.

Le specifiche competenze formali degli organi della USR sono definite ai successivi articoli.

CAPITOLO II

Strutture e coordinamenti

Articolo 4

L'Unione Sindacale Regionale si articola in Unioni Sindacali Territoriali (UST) che possono essere costituite su delibera del Consiglio Generale della USR, ed alle quali debbono corrispondere i Sindacati territoriali di categoria.

Qualora le Federazioni regionali di categoria, in ottemperanza di decisioni adottate dalle rispettive Federazioni Nazionali, relative ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza, si dotassero di "articolarioni funzionali" non coincidenti con le UST e la USR, dovranno comunque garantire, in corrispondenza delle stesse la disaggregazione categoriale della rappresentanza democratica, l'espressione della stessa negli organismi UST e USR, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi.

Alle Unioni Sindacali Territoriali compete la specificazione e la realizzazione della politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa della Confederazione e della USR.

Le Unioni Sindacali Territoriali costituiscono istanza congressuale e possono articolarsi in sezioni zionali per esigenze di funzionalità. Le sezioni zionali non costituiscono istanza congressuale.

Sono organi dell'Unione Sindacale Territoriale (UST):

a) il Congresso di UST;

b) il Consiglio Generale di UST;

c) il Comitato Esecutivo di UST;

d) la Segreteria di UST;

e) il Collegio dei Sindaci.

Gli Statuti e i Regolamenti delle UST fisseranno le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui ai punti a), b), c), d), e).

Articolo 5

La USR è competente a coordinare l'azione organizzativa sindacale a livello regionale delle Federazioni di categoria o di organismi similari.

A tale scopo essa solleciterà il più ampio confronto tra le varie strutture verticali e favorirà il loro incontro attraverso periodiche riunioni settoriali o comunque intercategoriali, al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione categoriale a livello regionale deve essere data preventiva informazione alla USR. Alla stessa spetta, in via esclusiva, di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale a livello regionale.

Articolo 6

Per le azioni sindacali che riguardino le singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali che debbano culminare in scioperi a livello regionale, deve essere obbligatoriamente sentito il preventivo parere della Segreteria regionale.

In caso di parere difforme, la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo regionale che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

La USR e le UST possono assumere, d'intesa con gli organismi regionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono assistere diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi delle strutture orizzontali ai vari livelli inoltre possono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

CAPITOLO III Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 7

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statuari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II GLI ORGANI DELLA UNIONE SINDACALE REGIONALE

CAPITOLO IV
Definizione degli organi

Articolo 8

Sono organi della Unione Sindacale Regionale:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Comitato Esecutivo Regionale;
- d) la Segreteria Regionale;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Probiviri.

CAPITOLO V
Il Congresso regionale

Articolo 9

Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante della USR.

Esso è costituito dai delegati eletti dai congressi regionali delle categorie di 1^a affiliazione e delle UST della regione, nel numero stabilito dai coefficienti previsti dal Regolamento congressuale fissato dalla USR.

Il Congresso è composto per il 50% dai delegati eletti nei congressi delle Federazioni regionali di categoria e per il restante 50% dai delegati eletti nei congressi delle Unioni Sindacali Territoriali.

Partecipano, inoltre, con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri del Consiglio Generale uscenti e subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio Generale.

Partecipano al Congresso regionale con propri delegati le Federazioni regionali di categoria e le Unioni Sindacali Territoriali in regola con il tesseramento confederale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione regionale dei Pensionati.

Il Congresso è indetto dal Consiglio Generale in via ordinaria ogni 4 anni in concomitanza con il Congresso confederale, salvo le convocazioni straordinarie.

Il Congresso regionale:

- a) fissa l'indirizzo generale dell'Unione Sindacale Regionale in coordinamento con gli indirizzi espressi dagli organi confederali ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria;
- b) elegge a scrutinio segreto i delegati al Congresso confederale;
- c) elegge a scrutinio segreto i membri elettivi del Consiglio Generale;
- d) elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Sindaci;
- e) elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Probiviri;
- f) approva lo Statuto della USR e le relative modifiche.

Articolo 10

La periodicità dei congressi delle Federazioni regionali di categoria e delle loro strutture territoriali a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale, è fissata dai rispettivi Statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta :

a) dal Consiglio Generale, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;

b) da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo dei Sindacati regionali di categoria che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Articolo 11

L'ordine del giorno del Congresso regionale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria regionale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso. Le decisioni del Congresso, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

CAPITOLO VI **Il Consiglio generale**

Articolo 12

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dal relativo articolo dello Statuto e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista in Regolamento per la categoria dei Pensionati nei Consigli Generali delle strutture Confederali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della USR tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso regionale e nel quadro delle politiche generali Confederali.

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale e, in caso di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria regionale.

Il Consiglio Generale prima di procedere alle votazioni per la elezione della Segreteria delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria della Unione regionale, **nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.**

Articolo 13

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno prima la Segreteria regionale, poi il Comitato Esecutivo.

Al Consiglio Generale spetta inoltre il compito di:

a) convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, in concomitanza con il Congresso confederale e il Congresso in sessione straordinaria nonché approvare lo schema di Regolamento congressuale;

b) emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto regionale in armonia con le disposizioni confederali;

c) eleggere i rappresentanti della regione in seno al Consiglio Generale confederale;

d) emanare il Regolamento regionale per il trattamento economico e normativo degli operatori della CISL;

e) decidere i confini geografici delle Unioni Sindacali Territoriali.

Tale decisione deve essere assunta a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto;

f) nominare, su proposta della Segreteria regionale, sentito il Coordinamento donne, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente;

g) deliberare sui ricorsi di cui all'art. 14.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

CAPITOLO VII Il Comitato esecutivo

Articolo 14

Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola.

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo:

a) coordina le attività sindacali e organizzative di interesse regionale;

b) delibera le azioni sindacali generali a livello regionale;

c) convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno;

d) nomina i rappresentanti sindacali negli Enti e Commissioni di interesse regionale;

e) decide sui conflitti tra organismi nell'ambito della Regione e a norma dell'art. 42 dello Statuto confederale può disporre il commissariamento "ad acta" sempre con il rispetto delle relative norme e con la maggioranza dei 2/3, nei confronti delle UST previa acquisizione dell'obbligatorio parere favorevole della Segreteria confederale.

f) approva i bilanci preventivi e consuntivi della USR;

g) verifica le linee programmatiche e ratifica i bilanci degli Enti e delle Associazioni Regionali della CISL, approva gli statuti e la relazione morale degli Enti e delle Associazioni medesime;

h) stabilisce i criteri di composizione e le modalità operative del Coordinamento femminile avvalendosi del contributo di studio, di elaborazione e proposta dello stesso.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni 3 mesi ed è convocato dalla Segreteria regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti.

Esso è presieduto dal Segretario Generale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

CAPITOLO VIII **La Segreteria regionale**

Articolo 15

La Segreteria regionale:

- a) rappresenta la Unione Sindacale Regionale nei confronti dei terzi e delle pubbliche Autorità, Enti, Associazioni ed organismi della Regione;
- b) esegue le decisioni dei superiori organi deliberanti;
- c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione Sindacale Regionale da sottoporre al Comitato Esecutivo;
- d) provvede agli adempimenti delegati dalla Confederazione;
- e) sovrintende al funzionamento degli Uffici regionali,
- f) predispone la relazione programmatica per il Congresso della USR.

Essa è composta dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto e dai Segretari nel numero deciso dal Consiglio generale nella prima sessione successiva al Congresso con votazioni separate.

Articolo 16

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della USR; il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività.

La Segreteria regionale risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della U.S.R.

Costituisce un settore specifico di attività regionale da attribuire alla responsabilità di un Segretario regionale quello relativo all'amministrazione del patrimonio della USR e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della USR.

La Segreteria regionale interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le diverse strutture e può adottare, d'intesa con la Segreteria confederale, il provvedimento della Reggenza nei confronti delle UST secondo quanto disposto dall'art. 43 dello Statuto confederale.

CAPITOLO IX **Il Collegio dei Sindaci**

Articolo 17

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della USR e adempie alle sue

funzioni **in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti.**

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Qualora a livello delle Federazioni territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo ed a mezzo del Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo dell'Unione regionale e degli Enti CISL sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde inoltre della propria azione dinanzi al Congresso.

Esso è composto da 5 componenti di cui 3 effettivi e 2 supplenti.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali membri supplenti.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di membro supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio Generale ha la facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti all'Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti della struttura regionale e degli Enti ed Istituti controllati. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di altro organismo, **eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o strutture orizzontali.**

Il Collegio dei sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli Enti e delle Associazioni Regionali della CISL, salvo una diversa composizione per gli stessi Enti ed Associazioni che consegua da disposizioni di legge o amministrative, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

CAPITOLO X **Il Collegio dei Proviviri**

Articolo 18

Il Collegio regionale dei Proviviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L'attività del Collegio dei Proviviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci, tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto confederale, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

Il Collegio regionale dei Probiviri è competente per tutti i casi che non riguardano i conflitti interni alle singole categorie, in quanto questi casi sono riservati dallo Statuto confederale ai Collegi dei Probiviri delle Federazioni nazionali di 1^a affiliazione.

Contro la deliberazione del Collegio regionale decide in seconda ed ultima istanza il Collegio confederale, il quale è competente a decidere anche in caso di inerzia del Collegio regionale secondo le procedure previste dal Regolamento confederale.

Articolo 19

Il Collegio dei Probiviri emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati. Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza, i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al I° comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Articolo 20

Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci. Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati il Collegio regionale dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un eventuale riforma del lodo emesso. I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'organizzazione al cessare del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione. I soci espulsi dall'organizzazione potranno essere riammessi non prima di cinque anni dai provvedimenti.

Articolo 21

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura di urgenza, sono la Segreteria della USR e delle FSR sentiti la UST e il Sindacato territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

Questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dovranno essere perentoriamente ratificati dal Collegio dei Probiviri entro trenta giorni, pena la loro nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta, immediatamente, al cessare delle cause che l'hanno determinata, dalla Segreteria che l'ha stabilita.

Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto e dai relativi articoli del Regolamento di attuazione.

Articolo 22

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non sono revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Allorquando non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Il Consiglio Generale approva apposito Regolamento di funzionamento a cui dovrà uniformarsi il Collegio.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha l'obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra i soggetti, iscritti o non iscritti all'organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 gg. dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti. E' incompatibile anche la carica di Proboviro di un organismo con quella di Proboviro di un altro organismo.

Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio.

Articolo 23

Quando le Segreterie di categoria, di UST e della USR nell'ambito della specifica competenza territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

PARTE III. NORME GENERALI

CAPITOLO XI

Rotazioni ed incompatibilità tra le cariche

Articolo 24

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- a) di tre mandati (12 anni) per i **Segretari Generali e Segretari Generali Aggiunti di USR, UST, di Federazione di categoria Regionale e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale;**

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli IX e X del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di 2 mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i 3 mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Articolo 25

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei Partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco, di Proboviro e di responsabili di Enti CISL (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- b) candidature alle Assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali.

Per i livelli istituzionali sub Comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione dello statuto della USR.

- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Il Comitato Esecutivo della USR, sentita la Segreteria confederale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 26

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori sindacali con funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al 1° comma lettere a, b, c, dell'articolo 25 gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

CAPITOLO XII Eleggibilità e cooptazioni

Articolo 27

I soci, con requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento possono accedere alle cariche direttive della USR alla condizione di avere un'anzianità di iscrizione alla CISL di almeno due anni.

Le UST, le Federazioni regionali di categoria e i Settori potranno stabilire nei rispettivi Statuti e Regolamenti limiti temporali di anzianità di associazione inferiore a quanto previsto nel precedente comma per accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture. Nel caso in cui nei suddetti Statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal 1° comma del presente articolo.

Articolo 28

I Consigli Generali, i Comitati Direttivi e gli organismi simili comunque denominati della USR, delle UST e delle F.S.R. hanno la facoltà di cooptare al loro interno con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti nuovi membri nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei Sindacati territoriali di una categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello regionale e territoriale la FNP designa in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Generale di categoria un proprio rappresentante proveniente dalla stessa con voto consultivo.

CAPITOLO XIII I servizi

Articolo 29

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, le UST costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento della USR.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie, degli Enti e delle Associazioni, curandone la diffusione nel territorio del sistema servizi.

Con cadenza biennale dovrà essere convocata la conferenza dei servizi.

PARTE IV - GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

CAPITOLO XIV Il commissariamento delle strutture

Articolo 30

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto Confederale anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive confederali da parte di organi delle Federazioni nazionali di categoria, **nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse**, il Comitato Esecutivo della Confederazione, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo della Confederazione nei confronti delle Unioni sindacali regionali - interregionali e territoriali.

Negli stessi casi di cui al comma 1 il Comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture categoriali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi confederali (ai vari livelli territoriali) di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di quattro mesi.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro tre giorni dall'adozione al Collegio confederale dei probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di quindici giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

Articolo 31

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art.30 può essere nominato un commissario *ad acta* per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Articolo 32

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 30 e 31 possono essere decisi dalle Federazioni nazionali di categoria con l'osservanza delle norme contenute negli articoli medesimi e nel Regolamento di attuazione.

Il commissario *ad acta*, di cui all'articolo 31, può essere deciso, sempre con il rispetto delle relative norme dalle USR-USI nei confronti di una UST, previa acquisizione dell'obbligatorio parere favorevole della Segreteria confederale. E' ammesso il ricorso, nel termine perentorio di quindici

giorni al Collegio confederale dei probiviri per la verifica di legittimità.

CAPITOLO XV

La reggenza

Articolo 33

Allorché un organismo di Federazione nazionale di categoria o di Unione sindacale regionale – interregionale o di più Unioni sindacali territoriali risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengono di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria confederale di decidere che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo o anche alla categoria di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Confederazione.

Le norme di cui ai precedenti commi valgono per le Federazioni nazionali di categoria nei confronti dei sindacati di seconda affiliazione dei propri settori e/o comparti merceologici.

Analoga prassi potrà essere adottata dalle Segreterie Usr – Usi nei confronti delle Ust.

CAPITOLO XVI

Contribuzione e tesseramento

Articolo 34

L'adesione alla Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi confederali, la Confederazione rilascia la tessera che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria o professione appartengano.

Agli aderenti, attraverso i patti associativi, di cui all'art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, sarà rilasciata la tessera preassociativa.

Articolo 35

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplare simile o sostitutivi, anche se provvisori.

La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'organizzazione sindacale. Il periodo di validità della tessera fissato dal Comitato Esecutivo confederale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

CAPITOLO XVII

Patrimonio

Articolo 36

Il patrimonio della USR è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza regionale e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Confederazione, presso le Federazioni di categoria o presso le Unioni sindacali).

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario:

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché dura la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 37

La USR risponde di fronte a terzi ed alla Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario regionale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Articolo 38

Le Organizzazioni sindacali categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in ispecie per il fatto di far parte della USR chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Articolo 39

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla USR a favore delle Organizzazioni categoriali o territoriali o dei loro associati costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza della USR senza assunzione di corresponsabilità.

La USR ha facoltà di verifica dei bilanci delle Unioni Sindacali Territoriali.

Articolo 40

La USR può costituire Enti o Istituti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

**PARTE V - SCIoglimento DELLA USR, MODIFICHE STATUTARIE,
REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE**

**CAPITOLO XVIII
Procedure per lo scioglimento della USR**

Articolo 41

Lo scioglimento della Unione Sindacale Regionale può essere pronunciato solamente dal Congresso regionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il Congresso regionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della USR.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**CAPITOLO XIX
Procedure per le modifiche statutarie**

Articolo 42

Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso confederale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso confederale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Confederazione.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 43

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso regionale:

- a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% più uno dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale regionale a maggioranza dei 2/3;
- c) dalle Federazioni regionali di categoria di 1^a affiliazione e dalle UST su deliberazione dei propri organi direttivi, presa a maggioranza dei 2/3 dei rispettivi componenti.

Il Consiglio Generale regionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Federazioni regionali di 1^a affiliazione e dalle UST.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione entro due mesi dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale convocato almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del Congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno

soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso regionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

CAPITOLO XX **Regolamenti di attuazione**

Articolo 44

La USR, le UST, le Federazioni regionali di categoria e i Sindacati di 2^a affiliazione devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

Articolo 45

I Regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati in prima istanza e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli Generali esclusivamente in base alla seguente procedura

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

CAPITOLO XXI **Adeguamenti statutari e norme transitorie**

Articolo 46

Le UST della regione dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e Regolamento di attuazione e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti e Regolamenti.

Le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio regionale dei Probiviri.

Articolo 47

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le clausole dello Statuto e del Regolamento confederale.

Articolo 48

Le elezioni avvenute in sede congressuale dei Collegi dei Sindaci e dei Collegi dei Probiviri sulla base delle norme in vigore al momento delle elezioni anche se difformi da quelle stabilite nel presente Statuto in conseguenza delle modifiche apportate dal IX Congresso regionale rimangono valide sino al prossimo Congresso.